

N. 437-A-ter

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

*presentata alla Presidenza il 21 luglio 2001*

(Relatore di minoranza: **DUCA**, per la IX Commissione)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

n. 437, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SELVA, PAGLIARINI, VOLONTÈ**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sull'affare Telekom-Serbia e sulle responsabilità dei Governi  
durante la XIII Legislatura

---

*Presentata il 4 giugno 2001*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 437 ci vede nettamente e radicalmente contrari, ed è bene che la maggioranza parlamentare di centro destra, che non è maggioranza nel Paese, rifletta attentamente sulle nostre argomentazioni.

È toccato, infatti, al centrosinistra difendere i principi di civiltà giuridica, il rispetto del ruolo e del valore delle istituzioni democratiche oggetto di una serie di gravi attacchi da parte del centro destra.

Giova ricordare ai presentatori della proposta di legge, i deputati Selva, Pagliarini, Volontè e ai due relatori di maggioranza, deputati Ballaman e Bocchino, alcune regole condivise e praticate nei Paesi di democrazia avanzata:

quando cambia una maggioranza parlamentare non si processa quella precedente;

la politica estera di un Paese non è soggetta a Commissioni d'inchiesta, bensì al controllo e alla valutazione del Parlamento tramite i propri strumenti costituzionali e regolamentari la Commissione Affari esteri e l'Aula.

Durante il dibattito svoltosi nelle Commissioni riunite III e IX abbiamo ripetutamente richiamato la maggioranza di centrodestra a tali principi ed abbiamo criticato fermamente il processo politico già istruito nella proposta n. 437, nonché le requisitorie svolte dal deputato Ballaman e ancor peggio dal deputato Bocchino, i quali hanno già individuato i capi d'imputazione, i responsabili ed emesso la sentenza di condanna nei confronti dei Governi di centrosinistra nel periodo dal 1996 al 2000 ed in particolare su alcuni ministri titolari dei ministeri degli Affari

esteri e dell'Economia, nei confronti dei quali sono state pronunciate dichiarazioni offensive, allusioni ed insinuazioni di gravità inaudita.

È stupefacente, inoltre, che come testimonianza d'accusa, i presentatori della proposta e i relatori abbiano citato persino il dittatore Milosevic, attualmente detenuto in Olanda.

La dimostrazione che non ci siamo trovati di fronte ad una proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta, ma ad un « anomalo » Tribunale speciale, che richiama alla memoria il periodo ventennale, quando in Italia era stata soppressa ogni libertà e ogni diritto da un regime dittatoriale sanguinario, è evidenziata proprio dalle due relazioni di maggioranza e dalla proposta Selva, con le quali si definiscono ruoli e motivi della Commissione.

Il relatore per la III Commissione ha sostenuto che « i gruppi dell'opposizione saranno tra i primi fautori della Commissione proprio per poter chiarire la propria estraneità »; il relatore per la IX Commissione ha sostenuto che « dovrebbe, pertanto essere proprio la minoranza a sostenere con forza l'istituzione della Commissione d'inchiesta, per dimostrare l'estraneità dei propri esponenti »; il primo firmatario della proposta ha sostenuto infine che la Commissione « potrà consentire ai partiti che vedono implicati alcuni dei loro esponenti di poter chiarire la propria estraneità ».

Di fronte a tali aberranti tesi giuridiche il centrosinistra ha espresso ripetutamente la propria opposizione, non per difendere se stesso, ma gli elementi indispensabili di chiarezza e di civiltà giuridica di un Paese democratico.

Il testo che è stato licenziato, successivamente, dalle Commissioni riunite è profondamente cambiato, grazie al lavoro rigoroso del centrosinistra. Tuttavia non possiamo sottacere che permane il pericolo — visti i precedenti — che una parte della maggioranza voglia utilizzare la Commissione per processare la politica estera dei precedenti Governi e, forse, per indurre l'attuale titolare del Ministero degli Affari esteri a mutare linea, visto che in più occasioni il Ministro Ruggiero ha sostenuto la continuità dell'Italia in politica estera.

Se torniamo ai fatti, sicuramente più eloquenti delle parole e al contesto nel quale è avvenuto l'acquisto del 29 per cento delle azioni di Telekom Serbia da parte della STET, attraverso la società controllata *STET International Netherlands*, è evidente a tutti che l'accordo commerciale tra le due società non è stato stipulato in pendenza di sanzioni contro la Repubblica Federale Jugoslava e che quindi il Governo italiano non sarebbe potuto intervenire per impedirne la conclusione.

Infatti, tutti sanno che nel giugno 1997, quando la STET ha acquistato la Telekom Serbia, le sanzioni adottate dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti contro la Repubblica Federale Jugoslava erano state tolte da un pezzo.

Gli accordi di Dayton del 21 novembre 1995 sancivano, con il benessere della Repubblica Federale Jugoslava, il nuovo assetto costituzionale della Bosnia-Erzegovina. Milosevic era tornato ad assumere il ruolo di interlocutore, pur con alcune cautele, dell'Occidente, Stati Uniti in testa, e in più ambienti era maturata la speranza che Milosevic potesse avviare un processo di democratizzazione della Serbia.

Nello stesso periodo l'Italia manteneva un costante rapporto con le organizzazioni democratiche delle opposizioni e ospitava alla Farnesina la delegazione « INSIEME ». È l'Italia a sostenere, alla fine del 1996, le opposizioni sui « brogli » nelle elezioni municipali e a favorire la delegazione OSCE.

Nel 1996 l'Italia è entrata nel gruppo di contatto, proprio perché al nostro Paese è

stata riconosciuta affidabilità, capacità di iniziativa diplomatica da Francia, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia.

Successivamente, la missione « Alba » ha evidenziato il grande impegno dell'Italia, unanimemente riconosciuto da tutti i *partners*.

Sul piano giuridico, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha revocato le sanzioni il 1° ottobre 1996, provvedimento che è stato recepito nell'ordinamento italiano e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1996.

Inoltre, il Consiglio degli Affari Generali dell'Unione Europea, il 27 aprile 1997, ha deciso di ripristinare nei confronti della Repubblica Federale Jugoslava le cosiddette preferenze commerciali generalizzate.

Infatti, non solo le aziende italiane, ma anche quelle francesi, greche e tedesche iniziarono plurime trattative con Belgrado per partecipare ai processi di privatizzazione in corso.

Proprio nel settore delle telecomunicazioni parteciparono imprese greche, la tedesca Siemens e la francese Alkatel. Non risulta che le forze politiche di centrodestra, all'opposizione in Francia e in Germania, abbiano chiesto l'istituzione di commissioni d'inchiesta parlamentari per verificare le responsabilità dei rispettivi Governi, né per altre operazioni commerciali attuate da imprese francesi o tedesche o inglesi.

Bastano queste considerazioni per evidenziare la strumentalità e la gravità del comportamento del centrodestra italiano. Pertanto, è necessario, come proposto nella nuova formulazione dell'articolo 3, comma 2, che sia chiaramente espresso che « non rientrano nei compiti della Commissione le valutazioni relative alle scelte di politica estera dei Governi ».

La Commissione d'inchiesta, in relazione all'acquisizione di Telekom Serbia individuerà le responsabilità di chicchessia, di dirigenti d'impresa, di imprenditori o uomini politici, di intermediari, e chiarirà se siano state pagate tangenti. Noi — come sempre — siamo dell'opinione che

debbano essere individuati i responsabili affinché ne rispondano di fronte alla legge.

La magistratura torinese ha aperto un'indagine sull'operazione commerciale ed avrebbe ipotizzato i reati di falso in bilancio di corruzione e falsa fatturazione.

Sarebbero state inoltrate diverse richieste di rogatoria in varie banche svizzere, tedesche e inglesi.

Chiediamo dunque al centrodestra di adoperarsi per ratificare, nei prossimi giorni, l'accordo internazionale sulle roga-

torie con la Svizzera, ratifica che proprio il centrodestra ha ostacolato nel corso della precedente legislatura. Chiediamo infine al centrodestra di non snaturare la norma sul falso in bilancio, che proprio in questi giorni il centrodestra stesso sta manomettendo, per coprire interessi imprenditoriali e politici molto chiari a tutti.

Eugenio DUCA,  
*Relatore di minoranza  
per la IX Commissione.*

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (\*)  
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

ARTICOLO 1.

**Non vengono proposti testi alternativi**

ARTICOLO 2.

**Non vengono proposti testi alternativi**

ARTICOLO 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Non rientrano nei compiti della Commissione le valutazioni relative alle scelte di politica estera dei Governi.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

**(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione)**

ARTICOLO 4.

**Non vengono proposti testi alternativi**

ARTICOLO 5.

**Non vengono proposti testi alternativi**

ARTICOLO 6.

**Non vengono proposti testi alternativi**

---

(\*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0003840\*